Allegato 3

ALLA REGIONE LIGURA – DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE – SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE

OSSERVAZIONI

della società Aevento S.r.l., con sede legale in via Maccani n.54, Trento (TN), C.F. e P.I. 01492670094

NEL PROCEDIMENTO

S1030 – VSE – Progetto "Impianto eolico 'QUILIANO costituito da 5 aeg (30 MW) integrato con sistema di accumulo (20 MW) da realizzarsi nei Comuni di Quiliano, Altare e Mallare (SV) '"

Oggetto: Interferenza con il progetto della Società VSE S.r.l. – progetto S1030: Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D.Lgs.n. 152/2006 relativo al progetto: Impianto eolico 'QUILIANO' costituito da 5 aeg (30 MW) integrato con sist. di accumulo (p.nom. 20 MW). Comuni: Quiliano, Altare e Mallare (SV).

Osservazioni avverso il Progetto della VSE S.r.l.

Premessa

Con la consultazione di documenti (ID_S1030, data apertura consultazione 05/03/2025), si è appreso che la società VSE S.r.l. ha avviato in data 08 gennaio 2025 la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA del progetto S1030: Impianto eolico 'QUILIANO' costituito da 5 aeg (30 MW) integrato con sist. di accumulo (p.nom. 20 MW). Comuni: Quiliano, Altare e Mallare (SV).

La scrivente società "Aevento S.r.l.", con sede legale in via Maccani n. 54 a Trento (TN), P. IVA 01492670094, intende realizzare e mettere in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale pari a 6 MW, ubicato nei Comuni di Altare (SV) e Quiliano (SV) ("Progetto Aevento" - parco eolico denominato "Forte Baraccone") e per l'effetto **ha ottenuto la Pronuncia di AU positiva di cui alla DGR n. 3719 del 24/11/2016**.

Dall'analisi della documentazione progettuale relativa al "Progetto Quiliano" della VSE S.r.l. è emerso che quest'ultimo presenta una parziale interferenza con il "Progetto Aevento"- parco eolico denominato "Forte Baraccone".

La sovrapposizione parziale tra gli aerogeneratori in conflitto provocherebbe elevate interferenze, sia come funzionamento degli aerogeneratori stessi, sia a livello paesaggistico-ambientale.

In particolar modo, si evidenzia l'**interferenza dell'aerogeneratore** denominato **WTG1 del "Progetto Quiliano"** posizionato a circa 441 m di distanza dall'aerogeneratore AE_02 del "Progetto Aevento" - parco eolico denominato "Forte Baraccone", a circa 652m di distanza dall'aerogeneratore AE_03 del "Progetto Aevento" e a circa 382m di distanza dall'aerogeneratore AE_04 del "Progetto Aevento" - parco eolico denominato "Forte Baraccone".

Il D.M. 10/9/2010 stabilisce come buona pratica di progettazione di un impianto eolico la definizione di un'ellisse attorno ad ogni aerogeneratore, il cui asse maggiore è dato dalla distanza di 5 diametri nella direzione prevalente del vento, mentre l'asse minore risulta dalla distanza di 3 diametri nella direzione perpendicolare a quest'ultima. Ne consegue che l'aerogeneratore WTG1 del Progetto Quiliano risulta posizionato all'interno dell'ellissi dei 3 aereogeneratori del Progetto Aevento, con una distanza inferiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica di settore.

Osservazioni

In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

- **Priorità cronologica del Progetto Aevento**.

A seguito di relativa istanza del proponente alla Regione Liguria sez VIA, il Progetto Aevento - parco eolico denominato "Forte Baraccone" è stato sottoposto a procedura di VIA regionale n. V316 che si è conclusa con la Pronuncia di VIA positiva di cui alla DGR n. 434 del 27/3/2015.

Il progetto Aevento - parco eolico denominato "Forte Baraccone", a seguito di relativa istanza del proponente alla Provincia Savona Servizi Concertativi, è stato sottoposto a procedura di AU che si è conclusa con la Pronuncia di AU positiva di cui alla DGR n. 3719 del 24/11/2016

La Aevento S.r.l., ha richiesto ed ottenuto da codesta spett.le Regione – sez. VIA, la proroga di inizio lavori per la realizzazione e la gestione del parco eolico sino al 31 marzo 2026.

In ragione di tanto, giova menzionare che:

a) il Paragrafo 14.3 delle Linee Guida Nazionali (D.M. 10 settembre 2010) sancisce il principio per cui *"il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione";*
b) la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato la rilevanza del rispetto del principio di priorità cronologica tra progetti e chiarito che *"i progetti devono adeguarsi a quelli esistenti e tenere conto di quelli presentati precedentemente".*

Buone pratiche di progettazione. Per quanto riguarda le buone pratiche di progettazione di un impianto eolico, in termini di sicurezza pubblica, di impatto visivo/paesaggistico/cumulativo e di producibilità attesa, si rammenta che:

A) è fondamentale rispettare determinate distanze da altri aerogeneratori, sia che questi siano in esercizio, o autorizzati o in corso di valutazione. Si richiama sul punto l'Allegato 4 "Elementi per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio" del DM 10/09/2010 recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", che al punto 3.2, lettera n) riporta "una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio, di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento";

B) la normativa in materia di impatti cumulativi, di cui al comma 3, art. 4 del D.lgs. n. 28 del 2011, dispone che, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo quanto disposto dalla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006, e successive modificazioni, le Regioni e le Province Autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, da localizzare nella medesima area o in aree contigue, sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Inoltre, secondo le Linee Guida Nazionali "le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti".

Si evidenzia, quindi, che l'aerogeneratore WTG1 del "Progetto Quiliano" si trova ad una distanza non congrua rispetto agli aerogeneratori della scrivente Aevento S.r.l.

Può inoltre affermarsi che tale interferenza sia in grado di influire negativamente sulla producibilità attesa con una conseguente diminuzione significativa della stessa e quindi un rilevante danno economico per la scrivente.

Conclusioni

In ragione di quanto sopra rappresentato,

SI CHIEDE

che Codesta Spettabile Regione Liguria, nella valutazione del "Progetto Quiliano" tenga in debita considerazione la pre-esistenza del "Progetto Aevento" e, per l'effetto, prescriva alla società VSE S.r.l.

quanto ritenuto opportuno alla risoluzione della problematica ovvero di non installare e/o allontanare il proprio aerogeneratore ad una distanza tale da non generare interferenze.

In ossequio al principio di correttezza e collaborazione, si resta disponibili per eventuali integrazioni e/o chiarimenti.